



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25.06.1997  
COM(97) 325 def.

97/0186 (CNS)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

che modifica la direttiva 77/388/CEE  
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  
(Comitato dell'imposta sul valore aggiunto)

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

Scopo della presente proposta è l'adozione di misure atte ad assicurare l'applicazione uniforme a livello comunitario del sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Con l'adozione della sesta direttiva IVA<sup>1</sup>, modificata dal regime transitorio, è stato compiuto un importante passo in avanti verso l'istituzione di un sistema comune IVA.

Il presente sistema transitorio IVA ha contribuito al completamento del mercato interno abolendo gli ostacoli fiscali nel settore delle imposte indirette. Affinché il sistema comune IVA soddisfi le condizioni per l'avvento di un autentico mercato unico è tuttavia essenziale assicurare la neutralità fiscale e l'eliminazione degli ostacoli restanti alla libera circolazione delle merci e dei servizi tra Stati membri.

In questo senso l'esperienza finora acquisita, particolarmente con il funzionamento del regime transitorio di imposizione delle transazioni fra Stati membri, ha dimostrato che l'esistenza di procedure amministrative diverse da uno Stato membro all'altro pregiudica la neutralità del sistema IVA e rappresenta un grave ostacolo per le imprese desiderose di trarre vantaggio dal mercato unico. Ciò è dovuto alle differenze esistenti in materia di interpretazione ed applicazione della normativa comune IVA tra Stati membri.

Al livello nazionale, spetta agli organi legislativi compiere le scelte politiche e stabilire le norme generali; spetta invece all'esecutivo (all'amministrazione) affrontare i problemi tecnici specifici attinenti all'applicazione pratica della legislazione e fissare le modalità di tale applicazione attraverso circolari o altri documenti aventi comunque valore vincolante e che sono oggetto di pubblicazione.

Al livello dell'Unione, sono state analogamente conferite alla Commissione competenze di esecuzione di gran parte della legislazione comunitaria. Il Consiglio ha adottato un'apposita decisione per stabilire le modalità di esercizio di tali competenze<sup>2</sup>. Vista la peculiarità del processo legislativo comunitario, nell'esercitare le sue competenze di esecuzione la Commissione è normalmente assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri. La Commissione presenta al comitato le misure che intende prendere e, se il comitato esprime parere favorevole, adotta una decisione sulla base delle misure proposte. Se il comitato non è d'accordo con le misure proposte, la questione è sottoposta al Consiglio. Attualmente esistono circa 400 comitati che assistono la Commissione nell'applicazione della legislazione comunitaria.

---

<sup>1</sup> Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE.

<sup>2</sup> Decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33).

L'attuale sesta direttiva non costituisce altro che l'ossatura del sistema comune IVA e non sono ancora state adottate a livello comunitario norme precise per la sua applicazione uniforme. La Commissione non dispone di alcuna competenza di esecuzione in materia di IVA e può solo proporre al Consiglio di adottare le disposizioni necessarie. Sono pertanto emerse differenze di applicazione fra Stati membri, che risultano incompatibili con la nozione di mercato unico.

Per completare la realizzazione del mercato unico vanno adottate misure opportune volte a garantire l'uniforme applicazione del sistema comune previsto dalla sesta direttiva.

Tali misure non sono state prese all'atto dell'adozione della sesta direttiva. È vero che, proprio allo scopo di facilitare l'applicazione uniforme delle disposizioni della direttiva e di rendere possibile una più stretta collaborazione fra Stati membri e Commissione, è stato istituito il comitato dell'IVA, ma esso si è visto conferire mezzi molto limitati per perseguire questo obiettivo.

In questa veste il comitato, presieduto dalla Commissione, è chiamato a definire orientamenti sui problemi sollevati dagli Stati membri o dalla Commissione e ad esaminare le questioni sulle quali deve essere consultato a norma della direttiva. Vi vengono spesso esaminati problemi concernenti la distinzione tra beni e servizi o la loro classificazione. Le decisioni del comitato possono influire sul luogo e sulle condizioni di imposizione dell'operazione in oggetto.

Gli orientamenti adottati dal comitato dell'IVA dovrebbero tradursi nell'applicazione uniforme del disposto delle direttive in tutta la Comunità. Tuttavia, anche in caso di accordo unanime su un'interpretazione comune in seno al comitato, le sue decisioni non sono necessariamente applicate da tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri non sono tenuti a dare attuazione agli orientamenti adottati dal comitato dell'IVA perché questi non hanno valore normativo e non vengono pubblicati; inoltre gli orientamenti esistenti non sono ripresi in alcun modo negli accordi di adesione dei nuovi Stati membri. In pratica si rileva sovente che non tutti gli Stati membri si attengono ad un determinato orientamento. Uno Stato può decidere autonomamente di discostarsi dall'interpretazione comune, ma le deviazioni possono essere anche dovute a sentenze di giudici che non ammettono determinate prassi basate su interpretazioni comuni. Le parti in causa in un procedimento giudiziario non possono invocare gli orientamenti del comitato, poiché questi non hanno valore giuridico.

Viene così frustrato l'obiettivo perseguito dagli orientamenti, che è di assicurare l'applicazione uniforme del sistema comune IVA, con il risultato che non solo agli operatori economici, ma anche agli Stati membri viene negata la certezza del diritto e, nelle operazioni transfrontaliere, sussiste il rischio di doppia imposizione o di mancata imposizione.

Attualmente questi problemi possono essere risolti mediante atti legislativi comunitari adottati dal Consiglio. Si tratta di una procedura che esige però un grande dispendio di tempo e non si presta dunque ad affrontare i problemi dovuti, per esempio, alla rapida evoluzione sul piano tecnico ed economico.

In assenza di disposizioni di applicazione comuni, i contribuenti si rivolgono spesso ai giudici nazionali perché si pronuncino sulla corretta applicazione delle norme generali della sesta direttiva IVA. Spesso i giudici nazionali si rivolgono a loro volta alla Corte di giustizia europea chiedendole di pronunciarsi in via pregiudiziale su problemi che hanno carattere prevalentemente specifico e tecnico. L'assenza di adeguati meccanismi per l'adozione di disposizioni di applicazione comuni della legislazione comunitaria in materia di IVA dà luogo a numerosi procedimenti giudiziari che sarebbero perfettamente evitabili, comportano costi elevati e mettono in una situazione di incertezza sia le imprese che le stesse amministrazioni degli Stati membri.

Una modifica delle funzioni del comitato dell'IVA potrebbe invece consentire la realizzazione di progressi significativi verso un'applicazione più uniforme della normativa comune, creando così condizioni di maggiore armonizzazione per le imprese, in linea con l'esigenza di completamento del mercato unico. Per risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori a causa dell'assenza di disposizioni di applicazione uniformi e garantire un grado sufficiente di certezza del diritto agli operatori ed agli Stati membri, il comitato dovrebbe assumere il ruolo di comitato di regolamentazione, incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione della normativa comunitaria in materia di IVA. Si propone che il comitato operi secondo la procedura III, variante a) di cui all'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio. Tramite i loro rappresentanti in seno al comitato gli Stati membri avranno la possibilità di far sentire la propria voce in sede di apprestamento delle misure volte a garantire un'applicazione ed interpretazione uniforme e giuridicamente vincolante della legislazione del Consiglio. Ciò non andrà a scapito dei poteri del Consiglio, dal momento che esso non si occupa oggi di tali problemi.

Pur non essendo previsto che il Parlamento europeo svolga un ruolo giuridicamente riconosciuto nel processo decisionale del comitato IVA, la Commissione ha tutte le intenzioni di tener fede all'impegno di prendere in considerazione il parere del Parlamento, come stipulato nelli accordi interistituzionali in vigore.

Nel quadro della sua collaborazione con il comitato dell'IVA la Commissione consulterà anche le imprese al fine di tenere conto delle loro opinioni sul funzionamento della normativa comunitaria in materia di IVA. La Commissione sta attualmente riesaminando il ruolo ed il funzionamento del comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta, che è stato istituito come sede di scambio di informazioni tra gli operatori economici e la Commissione sui problemi di carattere doganale e fiscale. Questo comitato potrebbe costituire una sede adeguata per più sistematici scambi di vedute grazie ai quali il comitato dell'IVA potrebbe ottenere dalle imprese utili contributi per il suo lavoro.

La presente proposta porterebbe ad un miglioramento immediato del funzionamento dell'attuale regime transitorio IVA. Conferendo alla Commissione adeguate competenze di esecuzione e modificando lo status del comitato dell'IVA, le decisioni prese acquisterebbero infatti valore giuridico e sarebbero pubblicate in forma ufficiale; verrebbe così garantita l'applicazione uniforme della normativa in tutta la Comunità.

Allo stesso tempo la proposta rientra nella prima fase della transizione al nuovo regime comune IVA. Uno degli elementi fondamentali nella concezione del nuovo regime (cfr. il programma di lavoro presentato dalla Commissione nel luglio 1996<sup>3</sup>) è la realizzazione di una semplificazione generale rispetto al presente regime transitorio, semplificazione che consentirebbe una significativa riduzione dei costi amministrativi delle imprese, e in particolare delle PMI. Tuttavia, a prescindere dalle semplificazioni da includere nel nuovo sistema comune, sarà in ogni caso necessario assicurare l'applicazione uniforme delle norme future da parte degli Stati membri, per evitare di riprodurre le difficoltà oggi esistenti.

Nel ruolo di regolamentazione proposto per la Commissione assistita dal comitato dell'IVA dovrebbe rientrare innanzitutto l'interpretazione dei concetti attinenti la normativa comunitaria in materia di IVA in settori in cui l'assenza di un'interpretazione comune può tradursi in fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione. Esso dovrà inoltre provvedere alla regolamentazione degli aspetti per i quali il Consiglio gli conferirà apposite competenze. Già nella forma attuale il comitato si occupa di questioni di interpretazione e definisce degli orientamenti in proposito. La proposta implica che questi orientamenti, con i quali vengono fissate modalità di applicazione comuni di un elemento specifico della direttiva, diventino decisioni della Commissione giuridicamente vincolanti e siano resi pubblici. Si allevierebbero così sia gli ostacoli attualmente incontrati dalle imprese attive su scala transfrontaliera, sia i problemi causati agli Stati membri dalle attuali differenze di interpretazione.

Se la doppia imposizione è dannosa per le imprese, la mancata imposizione può falsare la concorrenza tra le imprese, rappresentando al contempo una perdita inaccettabile di gettito fiscale per gli Stati membri e per le risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA.

Casi di doppia imposizione potrebbero per esempio verificarsi qualora, per divergenze di classificazione, gli Stati membri applicassero diversamente le norme relative al luogo della cessione o prestazione. Ciò potrebbe avvenire qualora i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 fossero prestati da un fornitore la cui principale sede di attività si trova nello Stato A e che svolge alcune attività nello Stato B, come il noleggio di autovetture per passeggeri. Se lo Stato B ritiene che queste attività pongano in essere una sede stabile di attività a partire dalla quale vengono effettuate le prestazioni, mentre lo Stato A dissente da questa interpretazione, si verificherebbe un caso di doppia imposizione cui non si potrebbe porre rimedio nel quadro delle vigenti disposizioni della sesta direttiva.

---

<sup>3</sup> Sistema comune dell'IVA - Programma per il mercato unico. COM(96) 328 def. del 22.7.1996.

Un esempio di mancata imposizione potrebbe essere rappresentato dal trasferimento di un calciatore. Se lo Stato A considera un tale servizio, se prestato ad un soggetto passivo, come rientrante nell'ambito d'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), secondo il quale il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica (nello Stato B), ciò determinerà il ricorso al meccanismo di reversibilità (le formalità fiscali vengono assolte dal destinatario nello Stato B). Tuttavia, se lo Stato B considera il trasferimento come rientrante nell'ambito d'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo il quale il luogo della prestazione di servizi - e dell'imposizione - è quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica (Stato A), il concorso di questi due fattori porterebbe ad eliminare del tutto l'imposizione.

La doppia imposizione e la mancata imposizione sono entrambe contrarie all'ordinato funzionamento del mercato interno e gli Stati membri hanno ovviamente interesse all'istituzione di un organo che possa risolvere efficacemente tali situazioni.

Fra i nuovi compiti proposti per il comitato dell'IVA vi sarà quello di assistere la Commissione nel proporre modifiche tecniche al regime comune IVA per far fronte ai problemi dovuti ai rapidi mutamenti tecnologici od economici, nelle fattispecie esplicitamente oggetto di delega da parte del Consiglio.

Con i recenti sviluppi politici il ruolo della NATO è cambiato, senza contare che l'evoluzione delle relazioni internazionali ha modificato i rapporti di cooperazione sul piano internazionale. A queste novità non hanno fatto seguito le necessarie modifiche dell'ambito d'applicazione delle esenzioni IVA concesse a simili organizzazioni. Per porre rimedio a queste carenze la Commissione, assistita dal comitato dell'IVA, nella sua veste di cosiddetto comitato di regolamentazione, dovrebbe avere il potere di adottare le necessarie modifiche all'articolo 15, paragrafo 10 della sesta direttiva IVA, a norma del quale beneficiano di esenzione le missioni diplomatiche e consolari, le organizzazioni internazionali e le forze NATO. Fra i compiti del comitato dovrebbe esservi quello di decidere i dettagli, la forma ed il contenuto del certificato di esenzione IVA che serve da documento giustificativo per il fornitore per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in esenzione dall'imposta, a beneficio delle summenzionate organizzazioni internazionali. Già all'atto dell'adozione della seconda direttiva di semplificazione<sup>4</sup>, il Consiglio, in una nota a verbale, ha autorizzato il comitato ad istituire un tale certificato. Una speciale delega di poteri alla Commissione assistita dal comitato dell'IVA assicurerebbe tuttavia a tale certificato la pubblicazione e un adeguato valore giuridico.

---

<sup>4</sup> Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18).

È chiaro che nel conferire alla Commissione poteri di esecuzione e nel cambiare il ruolo del comitato IVA non si dovranno ledere le prerogative del Consiglio. Per tale ragione gli aspetti relativi a problemi politicamente delicati non dovranno essere decisi dalla Commissione assistita da un comitato tecnico, ma dovranno restare di competenza del Consiglio, che delibererà sulla base di una proposta della Commissione. La politica fiscale della Comunità dovrà essere sempre stabilita dal Consiglio.

Tendo conto di queste considerazioni, la proposta esclude esplicitamente dalla nuova procedura la questione delle aliquote IVA, di norma considerata politicamente delicata dagli Stati membri. Inoltre il comitato sarebbe autorizzato a decidere unicamente su questioni disciplinate dalla sesta direttiva: ciò significa che, qualora il Consiglio non abbia fissato norme di carattere generale o sia stata lasciata agli Stati membri la facoltà di applicare norme diverse, la Commissione assistita dal comitato IVA non sarebbe competente a trattare il problema in oggetto. Ad esempio, in assenza di norme specifiche, certi elementi dell'articolo 22 esulerebbero dall'ambito di competenza della Commissione assistita dal comitato dell'IVA: lo stesso vale per quelle disposizioni dell'articolo 16 che, per definizione, possono essere applicate in maniera diversa dai singoli Stati membri. Il comitato può comunque decidere di esaminare questi problemi a titolo consultivo.

Se la Conferenza intergovernativa decidesse di imporre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione della normativa comunitaria in materia fiscale, si allevierebbero alcuni dei problemi sopra delineati in quanto sarebbe possibile adottare atti legislativi in tempi più rapidi. Sarebbe pur sempre necessario, però, adottare misure di attuazione di carattere tecnico in maniera rapida e flessibile. In ogni caso verrebbe garantita agli Stati membri la possibilità di esercitare adeguatamente la propria influenza sull'esito delle discussioni tramite i propri rappresentanti in seno al comitato e grazie alle norme procedurali di cui all'articolo 2, procedura III, variante a) della decisione 87/373/CEE del Consiglio.

Il nuovo ruolo attribuito al comitato dell'IVA offre al Consiglio la possibilità di delegare alla Commissione assistita dal comitato stesso il potere di adottare modifiche del regime comune IVA nei casi in cui queste sono rese necessarie da una rapida evoluzione sul piano economico o tecnico. Il ruolo di regolamentazione del comitato concederebbe uno spazio di manovra al Consiglio nel senso che questo, quando lo considerasse utile, potrebbe delegare problemi specifici di carattere tecnico. Si renderebbe comunque necessaria in ogni caso specifico una delega esplicita, da parte del Consiglio, del potere decisionale alla Commissione assistita dal comitato IVA. Tali misure potrebbero essere considerate opportune quando, ad esempio, con l'introduzione della moneta unica o l'adesione di nuovi Stati membri, risultasse necessario introdurre adattamenti tecnici a breve scadenza.

## **Commento agli articoli**

### **Articolo 1**

#### **- Modifica dello status giuridico del comitato dell'IVA**

Si propone di trasformare il comitato dell'IVA da comitato consultivo a comitato operante nel quadro della cosiddetta procedura del "comitato di regolamentazione" che, sulla base di progetti presentati dalla Commissione, adotta pareri con voto a maggioranza qualificata. La formazione del comitato e le sue procedure di lavoro dovrebbero essere conformi alla procedura III, variante a), di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987<sup>1</sup>, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Secondo la proposta la Commissione, assistita dal comitato, può adottare disposizioni di applicazione comuni delle disposizioni della sesta direttiva, particolarmente nei casi in cui l'assenza di applicazione uniforme può portare a fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione. Nei casi in cui la sesta direttiva non disciplina un particolare settore o in cui gli Stati membri hanno facoltà di applicare in maniera diversa il sistema comune IVA, la Commissione assistita dal comitato dell'IVA non avrà il potere di adottare misure di esecuzione.

Le questioni relative alle aliquote IVA, comprese quelle transitorie, sono esplicitamente escluse dalla sfera della procedura proposta.

Oltre ai proposti poteri nel quadro della procedura del comitato di regolamentazione il comitato IVA continuerà ad esercitare le funzioni di comitato consultivo, ossia ad esaminare gli aspetti sui quali deve essere consultato a norma della direttiva ed a decidere in merito a questioni sollevate dal presidente o da un membro.

#### **Ambito d'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 15, punto 10**

L'articolo 15, punto 10 prevede l'esenzione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle missioni diplomatiche e consolari, agli organismi internazionali e alle forze NATO, ma unicamente quando tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.

<sup>1</sup> Decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33).

Si propone che la Commissione assistita dal comitato IVA abbia la facoltà di modificare l'ambito d'applicazione di questa esenzione in situazioni in cui la modifica è resa necessaria da nuovi sviluppi nelle relazioni internazionali. Dato che l'esenzione si applica in tutta la Comunità, l'adozione di misure che ne modificano il campo d'applicazione dovrebbe essere limitata ai casi in cui è possibile accertare un interesse comune alla sua concessione, ad esempio nel caso di attività NATO che esulino dallo sforzo comune di difesa, come quando le forze dei paesi NATO e quelle di altri Stati partecipano ad attività nel quadro della "Partnership for peace".

L'esenzione è soggetta alle eventuali limitazioni stabilite dagli Stati membri che ospitano l'organismo avente diritto. Nel caso di cessioni e prestazioni tra Stati membri, il diritto all'esenzione è accertato per mezzo di un documento la cui forma ed il cui contenuto saranno fissati dalla Commissione assistita dal comitato dell'IVA, sulla falsariga di quanto già predisposto dal comitato delle accise nel settore di sua competenza.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

che modifica la direttiva 77/388/CEE  
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  
(Comitato dell'imposta sul valore aggiunto)

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento del regime transitorio di imposizione dell'IVA negli scambi intracomunitari ha evidenziato la necessità di un'applicazione più uniforme della normativa comunitaria, in particolare per evitare fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione;

considerando che nel suo programma di istituzione del nuovo sistema comune IVA la Commissione ha incluso una proposta di trasformazione del comitato dell'IVA da comitato consultivo a comitato di regolamentazione;

considerando che nella sua decisione del 13 luglio 1987<sup>1</sup> il Consiglio ha stabilito le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

---

<sup>1</sup> Decisione 87/374/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197, del 18.7.1987, pag. 33).

## **Articolo 1**

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

### **“Articolo 29**

1. Le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, salvo quelle relative alle aliquote IVA, sono adottate dalla Commissione conformemente alle procedure fissate dai paragrafi da 2 a 4. Inoltre, secondo la stessa procedura, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'articolo 15, punto 10.
2. La Commissione è assistita da un comitato dell'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato “comitato”, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
4.
  - a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
  - b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
  - c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
5. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, il comitato prende in esame gli aspetti oggetto di consultazione ai sensi della presente direttiva ed i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.”.

2. All'articolo 15, punto 10 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

“L'ambito d'applicazione della presente esenzione può essere modificato, fatte salve le condizioni fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.

Fino all'adozione di norme fiscali comuni, la presente esenzione è applicabile alle condizioni ed entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Le informazioni necessarie a dare attuazione all'esenzione sono scambiate per mezzo di un documento uniforme la cui forma ed il cui contenuto sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 29.”.

## **Articolo 2**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

### **Scheda finanziaria**

La proposta trasformazione dello status giuridico del comitato dell'IVA da comitato consultivo a comitato di regolamentazione comporta una corrispondente modifica della linea di bilancio cui sono imputate le sue attività (da A 2511 ad A 2510). Tuttavia la proposta non implica alcun cambiamento nella frequenza delle riunioni del comitato e le spese connesse alle sue attività restano pertanto invariate.

La direttiva, una volta adottata, non avrà conseguenze sulla riscossione delle risorse proprie della Comunità.



ISSN 0254-1505

COM(97) 325 def.

# DOCUMENTI

IT

09

---

N. di catalogo : CB-CO-97-315-IT-C

ISBN 92-78-21720-4

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo